
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Azione revocatoria ordinaria: la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente può essere in re ipsa

In tema di azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901 primo comma n. 2, prima ipotesi, cod. civ., consiste nella conoscenza generica del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori, e la relativa prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni. Nel caso di vendita contestuale in favore di un terzo di una pluralità di beni del debitore, ovvero di vendita dell'unico bene immobile di proprietà del debitore, l'esistenza e la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di questi dell'azione pauliana, possono ritenersi "in re ipsa": in questo caso, incombe sul debitore, e non sul creditore, l'onere probatorio di dimostrare che il proprio patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.

Tribunale di Prato, sentenza del 27.01.2015

...omissis...

La domanda volta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. dei due contratti di compravendita successivamente stipulati tra gli odierni convenuti è fondata e merita pertanto accoglimento per i motivi che si vanno ad indicare.

Orbene, dell'azione revocatoria ordinaria sussistono e risultano provati tutti i presupposti stabiliti dalla predetta disposizione. Anzitutto esiste un diritto di credito dell'attore nei confronti del convenuto xxx essendo risultata confermata dall'istruttoria orale svolta la concessione a mutuo da parte dell'attore in favore del suddetto debitore di due somme per il complessivo importo di Euro 325.000,00 a garanzia delle quali sono stati emessi due assegni ed, in ogni caso, risultando l'esistenza del suddetto credito da due promesse di pagamento, appunto contenute nei sopra richiamati titoli di credito, il cui effetto principale, sancito dall'art. 1988 c.c. , è quello di dispensare colui a favore del quale sono fatte dall'onere di provare il rapporto fondamentale la cui esistenza è presunta fino a prova contraria, nel caso non fornita, ciò consentendo di ritenere altresì l'infondatezza della preliminare eccezione di prescrizione del credito medesimo sollevata dal convenuto xxx..

Premesso ciò, occorre preliminarmente precisare che siffatto credito a tutela del quale l'odierno attore ha esperito la presente azione revocatoria ordinaria è sorto, quanto all'importo di Euro 125.000,00 concesso a mutuo al debitore il 20.12.2005, anteriormente al compimento di entrambi gli atti dispositivi di cui è chiesta al Tribunale la declaratoria di inefficacia (rispettivamente stipulati il 21.2.2008 ed il 2.3.2010) e, quanto all'ulteriore somma di Euro 200.000,00 mutuata il 20.9.2008, comunque almeno prima del secondo atto dispositivo risalente appunto al 2.3.2010. Posto dunque che, stante l'anteriorità del credito rispetto agli atti di disposizione posti in essere dal debitore, il creditore ha onere di provare, anche avvalendosi di presunzioni, la scientia damni in capo al venditore e, trattandosi di atti a titolo oneroso, la participatio fraudis del terzo, nel caso si ritiene che l'attore abbia fornito prova adeguata di tale elemento soggettivo in capo sia al debitore, sia al terzo acquirente.

Ebbene, quanto al convenuto xxx. sussistono plurimi elementi che consentono di ritenere che il predetto abbia stipulato i due successivi contratti di compravendita nella piena consapevolezza di arrecare, così facendo, un pregiudizio alle ragioni del proprio creditore. In particolare siffatta scientia damni già si rivela in tutta la sua evidenza solo se si considera che il primo dei due atti dispositivi de quibus è stato posto in essere soltanto pochi mesi prima della dichiarazione di fallimento della società amministrata da xxx ovvero, quanto al secondo dei predetti negozi, già a procedura concorsuale aperta. A tale dato già particolarmente significativo, si aggiunge poi un'ulteriore decisiva circostanza che ancor maggiormente vale ad evidenziare la scientia damni in capo al debitore: invero con gli atti dispositivi in esame il xx ha alienato due distinte unità abitative costituenti di fatto la totalità dei beni immobili a lui intestati fino a quel momento, dunque i soli cespiti immobiliari utilmente aggredibili dal creditore odierno attore. Ora, siffatta circostanza, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, è idonea a connotare in modo peculiare l'atto dispositivo posto in essere dal debitore, rivelando in tutta la sua evidenza il peculiare stato soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. : "In tema di azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte

del terzo contraente, prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901 primo comma n. 2, prima ipotesi, cod. civ., consiste nella conoscenza generica del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori, e la relativa prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni. Nel caso di vendita contestuale in favore di un terzo di una pluralità di beni del debitore, ovvero di vendita dell'unico bene immobile di proprietà del debitore, l'esistenza e la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di questi dell'azione pauliana, possono ritenersi "in re ipsa": in questo caso, incombe sul debitore, e non sul creditore, l'onere probatorio di dimostrare che il proprio patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore" (in tal senso Cass. sent. n. 7507/2007). Nel caso di specie, tale prova non è stata in alcun modo fornita dai convenuti che, rimanendo contumace l'uno e nulla specificatamente contestando sul punto l'altro pur costituito, hanno rinunciato a contestare l'avversaria domanda e ad offrire di provare eventuali fatti estintivi del diritto fatto valere da controparte. La mancata prova della sussistenza di ulteriori cespiti utilmente aggredibili dall'attore, unitamente agli univoci elementi sopra evidenziati, consente dunque di ritenere che, allorché il Cxx. ha trasferito al Cxxxx. la proprietà dei due immobili di cui sopra, ciò abbia fatto appunto con la consapevolezza di impedire al proprio creditore l'utile esperimento di qualsiasi azione esecutiva. Per tali ragioni sussiste dunque l'elemento soggettivo richiesto per la declaratoria di inefficacia di entrambi gli atti dispositivi compiuti a favore del xx. Quanto a quest'ultimo, parimenti provata può dirsi la consapevolezza in capo allo stesso del pregiudizio che con tali atti dispositivi il debitore avrebbe arrecato alle ragioni del proprio creditore. In particolare la prova di detto elemento soggettivo può ritenersi raggiunta sulla base di una serie di elementi presuntivi che univocamente inducono a ritenere che il xxx. sia stato pienamente consapevole della portata pregiudizievole dei due contratti di compravendita stipulati con il xxx.

A tal fine viene anzitutto in rilievo il peculiare rapporto intercorrente tra le due parti contrattuali che, non contestato neppure dal convenuto xxxx., risulta essersi sostanziato in un'amicizia di lunga data: a tal proposito si rammenta l'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi ben potendosi ricomprendere la sussistenza di un qualsiasi vincolo tra il debitore ed il terzo, quando detto vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente. In altri termini proprio l'indicato e non contestato rapporto di amicizia tra il xxxx ed il xx. costituisce, a parere della scrivente, un chiaro indice presuntivo dello stato soggettivo di consapevolezza in capo al convenuto, che, appunto sulla scorta di quanto poco sopra rilevato, ragionevolmente si ritiene che non possa non avere avuto contezza sia della situazione patrimoniale della sua controparte contrattuale, sia della sussistenza di ragioni di credito vantate da soggetti terzi, ben potendo al contrario immaginare che, rendendosi acquirente di due unità abitative costituenti di fatto la pressoché totalità dei beni immobili facenti capo al xxx., tali atti

dispositivi avrebbero senz'altro pregiudicato i creditori di quest'ultimo, impedendo loro ogni residua azione esecutiva.

Quanto infine all'eventus damni, la prova della sua esistenza può dirsi addirittura in re ipsa in virtù del già richiamato orientamento della Corte di Cassazione che si è pronunciata in tal senso laddove l'atto dispositivo posto in essere dal debitore abbia ad oggetto gli unici beni utilmente aggredibili, ciò non potendo che presuntivamente integrare un rilevante pregiudizio alla certa realizzazione del credito. Né, anche in tal caso, è stata fornita adeguata prova contraria dell'esistenza di ulteriori beni su cui il creditore potesse soddisfarsi in alternativa a quelli oggetto degli atti di disposizione.

Per tutte le ragioni sopra indicate, accertati e provati tutti i presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c. , la domanda attorea deve essere accolta e, per l'effetto, i due contratti di compravendita stipulati tra gli odierni convenuti rispettivamente in data 21.2.2008 e 2.3.2010 devono essere dichiarati inefficaci nei confronti del creditore, odierno attore.

Né ad escludere la revocabilità di entrambi i suddetti atti di compravendita può rilevare la pretesa qualificazione dei predetti quali adempimento di debiti scaduti, così come sostenuto dal convenuto CxxxxxP. atteso che proprio il preteso debito dell'alienante e, specularmente, il credito dell'acquirente, sono rimasti indimostrati non potendo certamente rilevare a tale fine la produzione degli assegni offerta dal convenuto xxx a fronte dell'astrattezza tipica di tali titoli.

Passando infine ad esaminare le due domande risarcitorie formulate rispettivamente dall'attore e dal convenuto costituito in via riconvenzionale, entrambe debbono essere rigettate essendo rimaste del tutto sfinite del benché minimo supporto probatorio, così come parimenti deve essere rigettata, perché non provata, la domanda proposta in via subordinata dal convenuto ex art. 2902 c.c.

Quanto alle spese di lite, le stesse, considerata la prevalente soccombenza dei convenuti, sono poste integralmente a carico di questi ultimi, nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto del valore della presente controversia e con applicazione della tariffa nella misura media ritenuta congrua.

p.q.m.

il tribunale di Prato

in persona del Giudice Unico dott.ssa Marinella Acerbi, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:

- 1) accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. , dichiara inefficaci nei confronti di Sxxx. i contratti di compravendita stipulati in data 21.2.2008 e 2.3.2010 tra C.xxxxxxxxP.;
- 2) rigetta la domanda risarcitoria formulata dall'attore;
- 3) rigetta la domanda subordinata e la domanda riconvenzionale formulate dal convenuto xxxxxx.;
- 4) dichiara tenuti e condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'attore delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 7.254,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e cpa come per legge.

Così deciso in Prato, il 26 gennaio 2015.

Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2015.